diritto internazionale
giurisprudenza catania

Elisabetta Mottese

Corte europea dei diritti umani ed extraordinary renditions: i casi al Nashiri e al Zubaydah

2018 – 3.3

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale

La Redazione di FLADI-FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale*

Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Comitato di Redazione: *Valentina Bonanno, Nancy Cannizzo, Federica Antonietta Gentile, Salvo Emanuele Leotta, Giuseppe Matarazzo, Maria Manuela Pappalardo, Salvatore Andrea Viscuso*

Comitato dei Revisori*: Adriana Di Stefano, Elisabetta Mottese, Giuliana Quattrocchi, Grazia Vitale*

Volume chiuso nel mese di settembre 2018

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*
http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale
Via Gallo, 24 - 95124 Catania
Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it
- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

Il 31 maggio scorso la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reso due articolate decisioni contro la Romania e la Lituania accusate di aver ospitato sul proprio territorio centri di detenzione segreta della CIA.

Pubblichiamo una breve segnalazione delle sentenze a firma del nostro coordinatore redazionale, Elisabetta Mottese.

La redazione

1. Con le decisioni del 31 maggio 2018, rispettivamente nei confronti della Romania (Al Nashiri v. Romania, ricorso n. 33234/12) e della Lituania (Abu Zubaydah v. Lithuania, ricorso n. 46454/11) la Corte ha deciso che i due Stati hanno violato rispettivamente la Lituania gli articoli 3, 5, 8 e 13 della Convenzione e la Romania gli articoli 3,5, 8, 13 ed anche gli articoli 6, 2 e 1 del sesto protocollo per avere attivamente collaborato al trasferimento verso un paese nel quale il ricorrente correva serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte[1].

Le decisioni del maggio 2018 si inseriscono in un particolare filone giurisprudenziale che la Corte europea dei diritti dell'uomo coltiva in verità da qualche tempo, prestando particolare attenzione alle questioni di detenzione illegale nell'ambito della complessa problematica posta dal fenomeno delle *extraordinary renditions.*[2]

Al Zubaydah, detto anche Abu Zubaydah, cittadino palestinese catturato in Pakistan nel 2002 e incessantemente interrogato e ripetutamente torturato in varie locations dalla CIA per poi finire a Guantanamo è un po' il simbolo delle *extraordinary renditions.*

Al Nashiri, cittadino saudita catturato a Dubai nel 2002, sospettato di essere la mente di numerosi attacchi terroristici, è stato anche lui sottoposto a torture in occasione di interrogatori che si sono succeduti in diverse località per poi essere trasferito a Guantanamo.

---

[1] Corte europea dei diritti dell'uomo, 31.5.2018, *Al Nashiri c. Romania* e *Abu Zubaydah c. Lituania.* Le sentenze, come del resto le altre citate dalla giurisprudenza della Corte europea, si leggono tramite la banca dati HUDOC

[2] Nella sentenza *El Masri c. Ex repubblica yugoslava di Macedonia*, 13 dicembre 2012 la Corte riconobbe che il ricorrente, un cittadino tedesco di origini libanesi, era stato vittima di plurime violazioni della Convenzione perché arrestato e detenuto illegalmente in un albergo di Skopje per oltre tre settimane, durante le quali era stato tenuto in regime di isolamento e torturato per poi essere affidato ad agenti della CIA che lo avevano trasferito in un sito afgano sotto il proprio controllo, dove era stato ulteriormente detenuto e torturato per oltre quattro mesi. Tutto ciò assume una connotazione ancor più grave se si considera che le autorità ammisero infine candidamente che si era trattato di un errore di persona. Vedi N. Napolitano, *Extraordinary renditions, tortura, sparizioni forzate, e "diritto alla verità": alcune riflessioni sul caso El Masri*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013, pp. 331 ss.ed anche F. Fabbrini, *The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight Against Terrorism,* in *Human Rights Law Review* 2014, pp. 85 ss. Entrambi i commenti esprimono perplessità sulla costruzione del diritto alla verità come adombrato nella sentenza della Corte. Ricordiamo pure il caso *Nasr e Ghali c. Italia*, deciso con la sentenza del 23 febbraio 2016 che riguarda la notissima vicenda dell'imam Abu Omar, il cui vero nome era Hassan Mustafa Osama Nasr, rapito a Milano da agenti della CIA e dei servizi segreti italiani nel 2003 perché sospettato di essere parte di una organizzazione terroristica islamista per essere poi detenuto in segreto per diversi mesi. Sulla vicenda vedi E. Carpanelli, *Extraordinary Renditions e diritti umani: alcune riflessioni sul caso Abu Omar,* in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013, pp.315 ss.

2. La pratica delle *extraordinary renditions* sembra essere alquanto risalente, ma la prima ammissione ufficiale si deve al presidente Bush jr., in un suo discorso al Congresso nel 2006 nel quale faceva riferimento anche alla vicenda di al Zubaydah, un palestinese catturato in Pakistan nel 2002. Il presidente Bush si era attivato dopo che la Corte Suprema nella celeberrima decisione nel caso *Hamdan vs. Rumsfeld* [3] aveva ritenuto incostituzionale il modo di procedere della sua amministrazione attraverso tribunali militari in tutto dipendenti dall'esecutivo. Sempre nel 2006 prontamente venne adottato dal Congresso il *Military Commission Act* che dava base legale a ciò che era stato fino a quel momento governato da semplici direttive presidenziali perdipiù segrete[4].

Nella lotta al terrorismo è diventato assai comune infatti ricorrere a forme di detenzione che, per essere attuate in assenza di qualsiasi decisione giudiziaria su reati commessi, possono certamente essere considerate arbitrarie. Nella maggior parte dei casi i provvedimenti che conducono alla detenzione vengono adottati dalle autorità amministrative sulla base di informazioni in possesso delle stesse autorità e senza che sia stata necessaria alcuna verifica processuale delle informazioni. Questo *modus procedendi*, che non riconosce garanzie processuali in presenza di (presunte) informazioni in possesso delle autorità amministrative, estende poi i suoi effetti alle fattispecie di cooperazione internazionale come nel caso delle *extraordinary renditions* poste in essere dall'amministrazione statunitense al fine di assicurare alla giustizia statunitense certi personaggi sospettati di gravi crimini.

La problematica delle *extraordinary renditions* assume poi alcuni ulteriori connotati di peculiarità perché attuata nel piano di una strategia di cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e pone dunque problemi particolari rispetto alle altre ipotesi di sparizioni forzate attuate da governi nei confronti di propri cittadini come strumento di lotta violenta contro le opposizioni.

3. La Corte aveva già seguito la vicenda dei due ricorrenti e su di essa era già intervenuta con la decisione del 24 luglio 2014 in seguito ad un primo ricorso contro la Polonia, riconosciuta responsabile della violazione della Convenzione per avere permesso ad agenti della CIA di detenerli rispettivamente per sei e nove mesi in una prigione segreta situata in territorio polacco e di trasferirli successivamente in

---

[3] *Hamdan v. Rumsfeld*, 548 U.S. 557 (2006). Vedi per tutti M. Happold, *"Hamdan v Rumsfeld and the Law of War",* in *Human Rights Law Review,* 2007, pp. 418 ss.

[4] S. Elias, *Rethinking "Preventive Detention" From a Comparative Perspective: Three Frameworks for Detaining Terrorist Suspects,* in *Columbia Human Rights Law Review*, 2009, pp. 99 ss.

altri siti fuori del territorio polacco. Il tutto senza che i due potessero in alcun modo ottenere il controllo di un giudice sulla loro vicenda[5] .

Tuttavia, mentre nella decisione contro la Polonia la Corte aveva riconosciuto esistenti gli estremi della tortura vera e propria a motivo delle tecniche che erano state usate nei confronti dei due ricorrenti (vere e proprie costrizioni fisiche) nelle due decisioni più recenti la Corte rinviene solo gli estremi di un trattamento disumano e degradante

«544. The Court observes that, in contrast to *Al Nashiri v. Poland* where the treatment to which the applicant was subjected by the CIA during his detention in Poland could be established with certainty owing to the CIA's declassified materials depicting in graphic detail the torture inflicted on him in the course of the interrogations (see *Al Nashiri v. Poland,* cited above, §§ 416 and 514-516), in the present case there is no evidence demonstrating that at Detention Site Black in Romania he was subjected to EITs in connection with interrogations (see paragraphs 48-55 above).

545. As regards recourse to harsh interrogation techniques at the relevant time, the 2014 US Senate Committee Report mentions in general terms that in mid-2004 the CIA temporarily suspended the use of the EITs. While their use was at some point resumed and they were apparently applied throughout the most part of 2005, such techniques were again temporarily suspended in late 2005 and in 2006 (see paragraph 94 above).

In respect of the applicant, the report states that in the "final years" of his detention "most of the intelligence requirements for Al Nashiri involved showing [him] photographs". Those "debriefings" were suspended in June 2005 apparently because of the low value of intelligence obtained from him and "because debriefings often were the 'catalyst' for his outbursts" (see paragraphs 126-127 above). Other heavily redacted passages in the report speak of "feeding him rectally", which resulted from his "short-lived hunger strike" at some unspecified time in 2004. It is also mentioned that in October 2004 he underwent a psychological assessment in the context of "management challenges" posed to the CIA by psychological problems experienced by the detainees "who had been held in austere conditions and in solitary confinement". The applicant's assessment was used by the CIA in discussions on "establishing an endgame" for the HVD Programme (see paragraphs 126,

[5] Si veda la decisione del 24 luglio del 2014, *Al Nashiri* e *Abu Zubaydah c. Polonia*

158 and 162-163 above). In July 2005 the CIA expressed concern regarding the applicant's "continued state of depression and uncooperative attitude". Days later a psychologist established that the applicant was "on the verge of a breakdown" (see paragraph 158 above)»[6].

Una lunga e dolorosa vicenda che emerge così brutalmente dal testo delle citate sentenze da rendere superfluo ogni ulteriore commento.

[6] *Al Nashiri c. Romania*, para. 544-545 Va segnalato, peraltro, che la Corte non ha potuto in alcun modo contattare i due ricorrenti che si trovavano sotto stretta sorveglianza negli Stati Uniti al momento della procedura e che ha potuto ricostruire la vicenda solo utilizzando fonti di seconda mano come un Report del Senato degli Stati Uniti del dicembre 2014.